

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****264 / 2023 del 12/09/2023**

**Oggetto: PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO PER ATTO DI SUBCONCESSIONE IN USO, NON IN ESCLUSIVA, DI AREE DA ADIBIRE A SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AVIATION DI HEMS (HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE) PRESSO L'AEROPORTO GABRIELE D'ANNUNZIO DI BRESCIA MONTICHIARI, TRA AREU E LA SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTUALE "AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A".**

---

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DEL CONTRATTO PER ATTO DI SUBCONCESSIONE IN USO, NON IN ESCLUSIVA, DI AREE DA ADIBIRE A SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AVIATION DI HEMS (HELICOPTER EMERGENCY MEDICAL SERVICE) PRESSO L'AEROPORTO GABRIELE D'ANNUNZIO DI BRESCIA MONTICHIARI, TRA AREU E LA SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTUALE "AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILAFRANCA S.P.A".

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 258/2023, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Semplice Dipartimentale Tecnico Patrimoniale

### IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO** che

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;
- il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile, con Verbale di Consegna Anticipata del 29/06/1998 e del 30/11/1998 ex art. 38 del C.d.N., ha affidato alla Società di Gestione "Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A." le aree relative all'Aerostazione passeggeri e merci dell'aeroporto Gabriele D'Annunzio di Brescia Montichiari;
- con convenzione sottoscritta tra l'ENAC e l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. in data 23 giugno 2010 è stata affidata la gestione totale dell'aeroporto di Brescia Montichiari per la durata di quaranta anni;
- con decreto interministeriale n. 104 del 18.03.2013, trasmesso dalla Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Traffico Aereo ad ENAC con nota del 19.03.2013 e da quest'ultima alla Società aeroportuale con prot.003348 del 19.03.2013, è stato approvato l'affidamento in concessione alla Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto di Brescia, rendendo esecutiva la convenzione stipulata in data 23.06.2010 tra l'ENAC e la Società aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di Brescia Montichiari;
- ai sensi della suddetta Convenzione, la Società medesima può sub-concedere spazi demaniali per consentire l'espletamento di attività aeronautiche previo assenso espresso da parte di ENAC e di attività commerciali, previa comunicazione ad ENAC;

**CONSIDERATO** che AREU:

- gestisce il servizio di elisoccorso regionale con sede presso le cinque elibasi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) site in Bergamo, Brescia, Como, Milano e Sondrio;
- ha aderito alla convenzione ARIA "ARCA\_2018\_113 – SERVIZIO DI ELISOCORSO – LOTTI 1 e 2" per la fornitura del servizio di Elisoccorso per le basi HEMS della Lombardia, per una durata di 9 anni sino a tutto il 29.06.2029, aggiudicata alla BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA SPA, con sede legale in P.zza Castello n. 26 20121 Milano;

**DATO ATTO** che:

- con delibera n. 244/2020 del 01.07.2020, è stata individuata un'area idonea ad ospitare la sede definitiva della base HEMS di Brescia;

- nelle more dell'esecuzione dei necessari lavori di adeguamento della sede definitiva, la Società di gestione aeroportuale "Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A." si è resa disponibile a realizzare ed attrezzare, presso l'Aeroporto di Brescia Montichiari una base provvisoria per il ricovero dell'elicottero HEMS di Brescia e dello stazionamento del relativo personale;
- con delibera 298/2022, è stata approvato il contratto per atto di subconcessione tra AREU e la Società di gestione aeroportuale "Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.", con sede legale in Caselle di Sommacampagna (VR) - P.IVA e C.F. 00841510233 -, avente ad oggetto alcune aree, da destinare allo svolgimento delle attività connesse all'espletamento del servizio di elisoccorso HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) in utilizzo ad AREU e all'operatore economico aggiudicatario del servizio BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA SPA con durata fino al 30.11.2022;
- le aree venivano subconcesse in via temporanea, ovvero fino al 30.11.2022, in attesa della realizzazione della base definitiva costituita da spazi diversi, tra cui un'area "green field" sulla quale AREU dovrà posizionare una tendostruttura ad uso ricovero dell'elicottero;
- con delibera n. 504 del 2022 le parti hanno concordato di prorogare il contratto di subconcessione delle aree provvisorie di cui sopra, fino al 28.02.2023;

**VISTO** l'addendum n. 2 al contratto di subconcessione citato (prot. 14972/2023), che prorogava il contratto stesso fino a tutto il 09.05.2023;

**DATO ATTO** che a seguito di intercorsa corrispondenza tra gli Enti, note prot. AREU n. 1221 del 18.01.2023, 2669 del 9.02.2023, nonché corrispondenza agli atti della struttura Affari Generali e Legali di AREU, è stato concordato il testo definitivo del contratto di sub concessione;

**DATO ATTO**, altresì, che il contratto per la sub concessione delle aree definitive, non in esclusiva, da adibire a supporto alle Attività Aviation di Hems (helicopter emergency medical service) presso l'aeroporto Gabriele D'annunzio di Brescia Montichiari è stato sottoscritto tra le parti in data 23.06.2023;

**PRESO ATTO** che l'accordo sottoscritto tra le parti prevede:

- la subconcessione dei seguenti spazi:
  - o N.1 spazio al suolo di mq 550 circa (c.d. "green field"), sul quale il subconcessionario installerà, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle normative vigenti, una tendostruttura/hangar per il ricovero dell'elicottero adibito al servizio di elisoccorso HEMS di AREU; per le quali AREU dovrà corrispondere un canone mensile pari ad € 8 mq/mese;
  - o N.1 box di mq 300 circa, per le quali AREU dovrà corrispondere un canone pari ad € 15,00 mq/mese, di cui:
    - ♣ mq 240 circa adibiti ad unità abitativa del personale del subconcessionario;
    - ♣ mq 60 adibiti a magazzino per lo stoccaggio di materiale da dedicare all'attività di cui in oggetto.
- la corresponsione di un contributo pari ad € 30,00 al mq/anno, a titolo di contributo forfettario per spese generali da calcolarsi su tutte le aree subconcesse;

- nel caso AREU non riuscisse a rendersi autonomo dal punto di vista della fornitura di energia elettrica per mezzo dell'attivazione di propri POD, esso sarà tenuto a corrispondere alla Società aeroportuale la somma aggiuntiva di Euro 20,00 (venti/00) al mq/anno (oltre Iva se dovuta), da calcolarsi su tutte le aree subconcesse, fino al momento dell'attivazione definitiva della fornitura autonoma prevista entro il 31.12.2023;
- la Società aeroportuale, inoltre, metterà a disposizione di AREU un varco staff dedicato, il quale verrà presidiato 24h/24 da GPG. Tutti gli oneri relativi a tale attività, ivi compresi i costi delle GPG, sono interamente a carico di AREU, che dovrà rimborsare alla Società aeroportuale ogni costo sostenuto, al costo di € 25,00/h
- il contratto ha durata di anni 3 (tre) a decorre dal 10.05.2023, con scadenza il 09.05.2026, per le aree da adibire a magazzino e moduli abitativi e a decorrere dal giorno di messa in esercizio per le aree c.d. "green field";

**DATO ATTO** che gli oneri economici totali derivanti dal presente provvedimento sono pari ad € 975.232,47 oltre iva, se dovuta, per canoni di subconcessione, contributo forfettario per le spese generali e POD, a titolo di rimborso delle spese determinate dai costi per il presidio del varco staff dedicato ai dipendenti di AREU;

**DATO ATTO:**

- che gli oneri annuali, in base all'effettivo utilizzo, ammontano come esplicitato nella seguente tabella:

		<b>Superficie</b>	<b>Importo annuale</b>
		<b>mq</b>	<b>€</b>
Green field	8 €/(mq*mese)	550	52.800,00 + IVA
Moduli abitativi	15 €/(mq*mese)	300	54.000,00 + IVA
Contributo spese green field	30 €/(mq*anno)	550	16.500,00 + IVA
Contributo spese moduli abitativi	30 €/(mq*anno)	300	9.000,00 + IVA
POD energia elettrica	20 €/(mq*anno)	850	17.000,00 + IVA
Varco staff annuo	25 €/h	-	219.000,00 + IVA

- che, sulla base degli importi unitari di cui alla tabella precedente e tenuto conto delle differenti date di attivazione dei vari servizi, gli oneri di competenza per ogni annualità del contratto, al netto dell'IVA, risultano i seguenti:

	<b>Data attivazione</b>	<b>2023 (€)</b>	<b>2024 (€)</b>	<b>2025 (€)</b>	<b>2026 (€)</b>	<b>Totale (€)</b>
<b>Green field</b>	01/09/2023	17.600,00	52.800,00	52.800,00	18.920,00	142.120,00
<b>Moduli abitativi</b>	10/05/2023	34.800,00	54.000,00	54.000,00	19.350,00	162.150,00
<b>Contributo spese moduli abitativi</b>	10/05/2023	5.792,47	9.000,00	9.000,00	3.221,92	27.014,39

<b>Contributo spese green field</b>	01/09/2023	5.500,00	16.500,00	16.500,00	5.906,85	44.406,85
<b>Rimborso forfettario elettricità</b>	10/05/2023 (sino al 31/12/2023)	10.941,23	0,00	0,00	0,00	10.941,23
<b>Varco presidiato 24h die</b>	01/09/2023	73.200,00	219.000,00	219.000,00	77.400,00	588.600,00
		<b>147.833,70</b>	<b>351.300,00</b>	<b>351.300,00</b>	<b>124.798,77</b>	<b>975.232,47</b>

- che l'ammontare del canone di subconcessione comprende il rimborso delle spese forfettarie di cui alla tabella precedente e che, pertanto, verrà contabilizzato sul conto 30.20.51.10 (affitti passivi);

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto del contratto per atto di subconcessione d'uso, non in esclusiva, di aree da adibire a supporto alle Attività Aviation di Hems (helicopter emergency medical service) presso l'aeroporto Gabriele D'annunzio di Brescia Montichiari, tra AREU e la Società di gestione aeroportuale "Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.", allegato al presente provvedimento, quale parte integrate e sostanziale;
2. di dare atto che il contratto prevede la subconcessione dei seguenti spazi:
  - la subconcessione dei seguenti spazi:
    - o N.1 spazio al suolo di mq 550 circa (c.d. "green field"), sul quale il subconcessionario installerà, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle normative vigenti, una tendostruttura/hangar per il ricovero dell'elicottero adibito al servizio di elisoccorso HEMS di AREU; per le quali AREU dovrà corrispondere un canone mensile pari ad € 8 mq/mese;
    - o N.1 box di mq 300 circa, per le quali AREU dovrà corrispondere un canone pari ad € 15,00 mq/mese, di cui:
      - ♣ mq 240 circa adibiti ad unità abitativa del personale del subconcessionario;
      - ♣ mq 60 adibiti a magazzino per lo stoccaggio di materiale da dedicare all'attività di cui in oggetto.
  - la corresponsione di un contributo pari ad € 30,00 al mq/anno, a titolo di contributo forfettario per spese generali da calcolarsi su tutte le aree subconcesse;
  - nel caso AREU non riuscisse a rendersi autonomo dal punto di vista della fornitura di energia elettrica per mezzo dell'attivazione di propri POD, esso sarà tenuto a corrispondere alla Società aeroportuale la somma aggiuntiva di euro 20,00 (venti/00) al mq/anno (oltre Iva se dovuta), da calcolarsi su tutte le aree

subconcesse, fino al momento dell'attivazione definitiva della fornitura autonoma prevista entro il 31.12.2023;

- La Società aeroportuale, inoltre, metterà a disposizione di AREU un varco staff dedicato, il quale verrà presidiato 24h/24 da GPG. Tutti gli oneri relativi a tale attività, ivi compresi i costi delle GPG, sono interamente a carico di AREU, che dovrà rimborsare alla Società aeroportuale ogni costo sostenuto, al costo di € 25,00/h;
3. di dare atto che il contratto ha durata di anni 3 (tre) a decorre dal 10.05.2023, con scadenza il 09.05.2026 per le aree da adibire a magazzino e moduli abitativi e a decorrere dal giorno di messa in esercizio "green field";
  4. di dare atto che, essendo il canone di subconcessione comprensivo della quota di rimborso spese forfetarie, le medesime verranno contabilizzate nel medesimo conto del canone di subconcessione, come esplicitato nella tabella di cui al punto successivo;
  5. di dare atto che gli oneri economici derivanti dal presente provvedimento, in base all'effettivo utilizzo, sono pari ad € 975.232,47, oltre IVA se dovuta, da contabilizzare nel bilancio d'esercizio degli anni 2023, 2024 2025 e 2026 come di seguito delineato:

Descrizione spesa	Esercizio	Importo senza IVA	Importo con IVA	Conto	Descrizione conto
Canone subconcessione	2023	52.400,00 €	63.928,00 €	30.20.51.10	Affitti passivi
	2024	106.800,00 €	130.296,00 €		
	2025	106.800,00 €	130.296,00 €		
	2026	38.270,00 €	46.689,40 €		
Contributo spese	2023	22.233,70 €	27.125,11 €	30.20.51.10	Affitti passivi
	2024	25.500,00 €	31.110,00 €		
	2025	25.500,00 €	31.110,00 €		
	2026	9.128,77 €	11.137,10 €		
Rimborso costi presidio GPG	2023	73.200,00 €	89.304,00 €	30.20.31.83	Spese serv. vigilanza armata e portineria
	2024	219.000,00 €	267.180,00 €		
	2025	219.000,00 €	267.180,00 €		
	2026	77.400,00 €	94.428,00 €		
		<b>975.232,47 €</b>	<b>1.189.783,61 €</b>		

6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è l'Ing. Aldo Paolo Locatelli;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

**CONTRATTO PER ATTO DI SUBCONCESSIONE IN USO, NON IN ESCLUSIVA, DI AREE DA ADIBIRE A SUPPORTO ALLE ATTIVITA' AVIATION DI HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) PRESSO L'AEROPORTO GABRIELE D'ANNUNZIO DI BRESCIA MONTICHIARI**

**TRA**

la Società di gestione aeroportuale "Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.", con sede in Caselle di Sommacampagna (VR) C.A.P. 37066, iscritta nel Registro delle Imprese di Verona con il n° 00841510233, e con il n° 161191 di Repertorio Economico Amministrativo, P.IVA e C.F. 00841510233, rappresentata dalla Dott.ssa Monica Scarpa in qualità di Amministratore Delegato, di seguito nel presente atto denominata anche Società aeroportuale/Concessionaria

**E**

**Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.), Ente di diritto pubblico**, con sede legale in Milano, Via A. Campanini n. 6, Cap 20124, P. IVA e C.F. 11513540960, pec [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it), rappresentata dal Direttore Generale Dott. Alberto Zoli in qualità di legale rappresentante, di seguito nel presente atto denominata anche sub-concessionaria/o

**PREMESSO**

- che il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile, con Verbale di Consegna Anticipata del 29/06/1998 e del 30/11/1998 ex art. 38 del C.d.N., ha affidato alla Società di Gestione "Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A." le aree relative all'Aerostazione passeggeri e merci dell'aeroporto Gabriele D'Annunzio di Brescia Montichiari, e quindi dei principali servizi aeroportuali nella zona destinata all'Aviazione civile;
- che con atto D/DG 17/00 del 02/08/2000 l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile ha autorizzato la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti nel sedime dell'aeroporto di Brescia Montichiari ai sensi dell'art. 17 del decreto legge 25/03/1997 n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23/05/1997 n. 135;
- che con Convenzione sottoscritta tra l'ENAC e l'Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. in data 23 giugno 2010 è stata affidata la gestione totale dell'aeroporto di Brescia Montichiari per la durata di quaranta anni;
- che con decreto interministeriale n. 104 del 18.03.2013, trasmesso dalla Direzione Generale per gli Aeroporti ed il Traffico Aereo ad ENAC con nota del 19.03.2013 e da quest'ultima alla Società aeroportuale con prot.003348 del 19.03.2013, è stato approvato l'affidamento in concessione alla Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. della gestione totale dell'aeroporto di Brescia, rendendo esecutiva la convenzione stipulata in data 23.06.2010 tra l'ENAC e la Società aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. per l'affidamento in concessione della gestione totale dell'aeroporto di

Brescia Montichiari;

- che ai sensi della suddetta Convenzione, la Società medesima può sub-concedere spazi demaniali per consentire l'espletamento di attività aeronautiche previo assenso espresso da parte di ENAC e di attività commerciali, previa comunicazione ad ENAC;
- che **AREU** è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 10.12.2019, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- che **AREU** gestisce il servizio di elisoccorso regionale con sede presso le cinque elibasi HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) site in Bergamo, Brescia, Como, Milano e Sondrio;
- che **AREU** ha aderito alla convenzione ARIA "ARCA\_2018\_113 – SERVIZIO DI ELISOCOCCORSO – LOTTI 1 e 2" per la fornitura del servizio di Elisoccorso per le basi HEMS della Lombardia, per una durata di 9 anni sino a tutto il 29.06.2029, aggiudicata alla BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA SPA, con sede legale in P.zza Castello n. 26 20121 Milano;
- che **AREU** ha richiesto al Gestore aeroportuale di poter realizzare ed attrezzare, presso l'Aeroporto di Brescia Montichiari una base provvisoria per il ricovero dell'elicottero HEMS di Brescia e dello stazionamento del relativo personale;
- che, a tal fine, **AREU** ha incaricato il Gestore aeroportuale di realizzare tutte le opere civili e impiantistiche necessarie per ospitare un hangar costituito da tendostruttura, impegnandosi al rimborso di tutte le relative spese;
- che, nelle more dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni e della consegna dell'area definitiva, il Gestore aeroportuale ed **AREU** hanno concordato e formalizzato la subconcessione temporanea di alcune aree, c.d. "provvisorie", con la stipula di un contratto di subconcessione, firmato da AREU in data 04.08.2022 e da Catullo in data 22.08.2022, valido dal 06.04.2022 al 30.11.2022, successivamente prorogato fino al 28.02.2023;
- che, in attesa dell'installazione dell'hangar da parte di AREU, si intende formalizzare il presente contratto che disciplina la subconcessione delle aree c.d. "definitive", ovvero di un'area green field e di alcuni box da adibire ad unità abitative del personale sanitario di AREU e magazzini per lo stoccaggio di materiale da dedicare all'attività stessa;
- **AREU** dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di tutti i requisiti e delle autorizzazioni previste dalle normative e dai regolamenti in vigore per l'attività di cui all'oggetto;

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1. RICHIAMO. ELEZIONE DI DOMICILIO

La premessa narrativa costituisce e forma parte integrante del presente atto a tutti gli effetti.

Ai fini del presente contratto, le parti dichiarano domicilio agli indirizzi sopra indicati, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.

### Art. 2. OGGETTO

#### 2.1 Spazi subconcessi

La Società aeroportuale subconcede alla subconcessionaria, che accetta, i seguenti spazi:

- A. N.1 spazio al suolo di mq 550 circa (c.d. “green field”), sul quale il subconcessionario installerà, con oneri a proprio carico e nel rispetto delle normative vigenti, una tendostruttura/hangar per il ricovero dell’elicottero adibito al servizio di elisoccorso HEMS di AREU;
- B. N.2 box di mq 300 circa complessivi:
- mq 240 circa adibiti ad unità abitativa del personale del subconcessionario;
  - mq 60 adibiti a magazzino per lo stoccaggio di materiale da dedicare all’attività di cui in oggetto.

Le succitate aree, meglio individuate nello stralcio planimetrico allegato, vengono subconcesse esclusivamente per consentire lo svolgimento delle attività connesse all’espletamento del servizio di elisoccorso (HEMS) e saranno utilizzate dalla subconcessionaria e dall’operatore economico aggiudicatario del servizio BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA SPA.

Le Parti pattuiscono espressamente che l’installazione e la messa in esercizio della tendostruttura/hangar qui sopra richiamata alla lettera A dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31.08.2023, pena l’applicazione dei corrispettivi come di seguito meglio precisato.

Resta infatti inteso tra le Parti che, in ogni caso, i corrispettivi relativi a tali spazi (rif. lett. A del presente articolo) decorreranno a partire dal 01.09.2023, a meno che la tendostruttura venga installata e messa in esercizio precedentemente a tale data. In quest’ultimo caso, infatti, i corrispettivi decorreranno dal momento del verbale di messa in esercizio della tendostruttura, per il quale verrà rilasciata adeguata documentazione dai competenti professionisti incaricati.

Le aree vengono consegnate nello stato di fatto in cui si trovano, meglio precisato nel verbale tecnico di consegna, da sottoscrivere da ambo le parti, che farà fede anche al fine di attestare lo stato dei luoghi.

E’ fatto divieto assoluto al subconcessionario di svolgere, all’interno dei predetti spazi, attività diverse da quelle specificate nel presente contratto, di occupare aree non oggetto di subconcessione e di far usufruire degli spazi a soggetti diversi da AREU e da BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA SPA, pena l’applicazione di penali e/o la

risoluzione del contratto stesso.

## **2.2 Assenza di esclusiva**

L'affidamento in subconcessione delle aree non comporta alcuna esclusiva a favore del subconcessionario, che prende atto ed accetta che la Società aeroportuale ha il diritto di affidare a terzi altri beni o aree destinati alla stessa attività e/o servizi, nella stessa aerostazione, senza che il subconcessionario possa vantare diritti o pretendere indennizzi o riduzione dei corrispettivi.

## **2.3. Modifica spazi e trasferimento**

Si precisa che è possibile che, nel corso dell'esecuzione del contratto, gli spazi sopra indicati vengano parzialmente od integralmente modificati, anche con la possibilità di spostamento degli stessi in area diversa o con la loro temporanea inutilizzabilità/chiusura; tali eventualità sono dovute a eventuali progetti di riqualificazione delle aree aeroportuali e/o per altre esigenze legate all'operatività ed allo sviluppo dell'aeroporto. Nei casi sopra descritti, la Società aeroportuale si impegna a fare in modo che il subconcessionario possa usufruire di altri spazi eventualmente disponibili, che potranno essere di superficie diversa, in base alle disponibilità effettive. Tutti i corrispettivi fissi (Canone mensile) verranno riproporzionati sulla base delle nuove superfici. Nei casi previsti dal presente articolo, eventuali oneri di adattamento degli arredi o di acquisto di nuovi arredi e/o di adeguamento degli impianti saranno a carico del subconcessionario. I rimanenti oneri di trasferimento saranno a carico della Società di Gestione, per mezzo di fornitori dalla stessa selezionati. Per tutto quanto non stabilito dal presente articolo, il subconcessionario non avrà diritto ad alcun tipo di risarcimento, rimborso e/o indennizzo ad alcun titolo.

## **Art. 3. DURATA**

### **3.1 Efficacia. Consegna dell'area**

Il contratto ha decorrenza:

-per quanto riguarda le aree di cui all'art. 2.1 lett. A), dal momento della messa in esercizio delle aree stesse, che verrà formalizzata con la sottoscrizione di apposito verbale di messa in esercizio;

-per quanto riguarda le aree di cui all'art. 2.1 lett. B), dal 10.05.2023.

Il contratto ha durata di tre anni, con scadenza il 09.05.2026.

Il contratto di subconcessione potrà essere successivamente prorogato e/o rinnovato, previo ottenimento di autorizzazione da parte di ENAC e previo accordo formale tra le Parti, di ulteriori tre annualità.

In sede di rinnovo/proroga del contratto potranno essere rinegoziati i corrispettivi, anche sulla base dell'andamento dei prezzi del mercato e tenendo conto della disponibilità degli spazi e delle necessità operative aeroportuali.

## **Art. 4. CORRISPETTIVI DI SUBCONCESSIONE**

### **4.1 Ammontare dei corrispettivi**

La sub-concessionaria dovrà corrispondere alla Società aeroportuale tutti i seguenti

corrispettivi:

A) per quanto riguarda le aree di cui all'art. 2.1 lett. A) (green field), un canone di Euro 8,00 (Euro otto/00) al mq/mese, oltre Iva se dovuta. Il corrispettivo decorrerà dal momento della messa in esercizio della tendostruttura/hangar e delle aree stesse, che verrà formalizzata con la sottoscrizione di apposito verbale di messa in esercizio. Nel caso in cui la messa in esercizio non venga effettuata entro il 31.08.2023, i corrispettivi inizieranno comunque a decorrere per intero a partire dal 01.09.2023;

B) per quanto riguarda le aree di cui all'art. 2.1 lett. B) (unità abitative/magazzini), un canone di Euro 15,00 (Euro quindici/00) al mq/mese, oltre Iva se dovuta. Il corrispettivo decorrerà a partire dal 10.05.2023;

C) in aggiunta, la subconcessionaria è tenuta a corrispondere alla Società aeroportuale l'importo di **Euro 30,00 (Euro trenta/00) al mq/anno**, oltre Iva se dovuta, a titolo di **contributo forfettario per spese generali** (comprensivo di adduzione idrica, scarichi e smaltimento rifiuti solidi urbani) da calcolarsi su tutte le aree subconcesse. Per quanto riguarda le aree di cui all'art. 2.1 lett. B) (unità abitative/magazzini), il corrispettivo avrà decorrenza dal 10.05.2023. Per quanto riguarda, invece, le aree di cui all'art. 2.1 lett. A) (green field), il contributo forfettario per spese generali avrà decorrenza dal verbale di messa in esercizio. Anche in questo caso, qualora la messa in esercizio non venga effettuata entro il 31.08.2023, il contributo forfettario per spese generali inizierà comunque a decorrere per intero a partire dal 01.09.2023.

D) In aggiunta, **nel caso in cui il subconcessionario non riuscisse a rendersi autonomo dal punto di vista della fornitura di energia elettrica per mezzo dell'attivazione di propri POD**, esso sarà tenuto a corrispondere alla Società aeroportuale la **somma aggiuntiva di Euro 20,00 (venti/00) al mq/anno** (oltre Iva se dovuta), per un totale complessivo di Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) al mq/anno (oltre Iva se dovuta) da calcolarsi su tutte le aree subconcesse, fino al momento dell'attivazione definitiva della fornitura autonoma, che dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 31.08.2023. Nel momento in cui il subconcessionario provvederà alla fornitura autonoma di energia elettrica, il contributo forfettario per spese generali tornerà ai valori indicati qui sopra alla lettera C).

Si precisa che i canoni ed il contributo forfettario per spese generali **NON** sono comprensivi di spese per le **pulizie né per la fornitura di energia elettrica** (salvo quanto indicato, per un periodo di tolleranza eccezionale e temporaneo, alla lettera D). AREU, infatti, è tenuta a provvedere autonomamente alle pulizie e all'igienizzazione delle aree subconcesse, nonché alla predisposizione di impianti autonomi per la fornitura di energia elettrica, con oneri interamente a proprio carico.

E) La Società aeroportuale, inoltre, metterà a disposizione di AREU un **varco staff dedicato**, il quale verrà presidiato 24h/24 da GPG e potrà essere utilizzato secondo quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione emesso dalla Direzione Aeroportuale

competente. Tutti gli oneri relativi a tale attività, ivi compresi i costi delle GPG, sono interamente a carico di AREU, che dovrà rimborsare alla Società aeroportuale ogni costo sostenuto.

Il costo delle GPG è pari ad Euro 25,00/h (Euro venticinque/00 all'ora) oltre Iva se dovuta, salvo eventuali variazioni che potrebbero intervenire in vigore del contratto e che verranno comunicate dal Gestore aeroportuale ad AREU.

Catullo procederà, con cadenza mensile, alla fatturazione ad AREU delle spese dalla stessa sostenute per il presidio del varco. In caso di ritardo superiore ai 30 giorni nel pagamento, da parte di AREU, della fattura inerente il rimborso spese GPG, la Società aeroportuale avrà la facoltà di sospendere il servizio GPG prestato a favore del subconcessionario.

#### **4.2 Adeguamento dei corrispettivi**

Il contributo spese generali dovuto di cui all'art. 4.1, lettera C) sarà sottoposto a verifica da parte della Società aeroportuale al termine di ciascun anno solare. Nel caso in cui le spese generali sostenute dalla Società aeroportuale abbiano superato nel corso dell'anno solare l'importo determinato quale contributo spese del contratto (a titolo esemplificativo per l'aumento dei costi delle materie prime o per l'aumento delle tasse sui rifiuti solidi urbani o per un consumo di energia elettrica da parte della subconcessionaria in termini superiori a quelli stimati), verrà effettuato un aggiornamento del contributo stesso che sarà comunicato per iscritto ed entrerà in vigore a far data dal 1° Gennaio dell'anno successivo. Tutti i corrispettivi (Canoni, contributo forfettario per spese generali) saranno rivalutati a partire dal mese di gennaio di ciascun anno in base al 100% dell'incremento dell'indice ISTAT, registrato nel mese di novembre dell'anno precedente a quello di competenza. L'adeguamento in parola si applica a partire dal gennaio 2024.

### **Art. 5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

#### **5.1. Fatturazione dei corrispettivi**

Tutti i corrispettivi verranno fatturati con cadenza mensile, alla fine di ogni mese.

Ogni mese verranno emesse:

- una fattura contenente i corrispettivi di cui all'art. 4.1 lettere A), B) e C) (canoni di subconcessione spazi e contributo forfettario per spese generali) ed eventualmente quelli indicati dalla lettera D) per il periodo eccezionale e temporaneo necessario ad AREU a rendersi autonoma dal punto della fornitura di energia elettrica;
- una fattura contenente i corrispettivi i cui all'art. 4.1 lett. E) (rimborso spese GPG).

In caso di ritardo superiore ai 30 giorni nel pagamento, da parte di AREU, della fattura inerente il rimborso spese GPG, la Società aeroportuale avrà la facoltà di sospendere il servizio GPG prestato a favore del subconcessionario.

#### **5.2 Termine di pagamento - Regime IVA**

Il pagamento di tutti i corrispettivi dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della fattura, a mezzo bonifico bancario utilizzando le coordinate fornite dall'Ente Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione della Società aeroportuale.

Ai corrispettivi precedentemente indicati verrà applicata l'iva di legge.

### **5.3 GARANZIE**

A garanzia del puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali, nessuno escluso, ivi compresi tutti i corrispettivi di cui all'art. 4.1 lettere A), B), C), D), E), nonché il pagamento di eventuali penali, la subconcessionaria consegna alla Società aeroportuale una fidejussione bancaria con sede in Italia (sono escluse, e quindi non verranno accettate, fidejussioni emesse da Istituti assicurativi o da Società finanziarie e Consorzi Garanzie Fidi ex artt. 106 e 107 Testo Unico Bancario o da istituti bancari con sede non in Italia), dell'importo di **Euro 132.300,00 (Euro centotrentaduemilatrecento/00)**.

La fidejussione dovrà essere prestata in conformità al modello allegato al presente contratto e dovrà essere consegnata entro e non oltre 30 giorni dalla stipula del contratto. Nel caso di escussione, anche parziale, della garanzia, quest'ultima dovrà essere prontamente reintegrata dal subconcessionario, entro 15 giorni, a pena di decadenza dalla subconcessione.

Il subconcessionario si impegna, nel caso in cui il proprio garante fosse interessato da procedure concorsuali, a sostituire, entro 30 giorni dalla richiesta della Società Concessionaria, la garanzia con altra fidejussione di analoghe caratteristiche e contenuti.

Resta inteso che la subconcessionaria rimarrà comunque sempre responsabile degli obblighi assunti anche oltre l'ammontare della cauzione costituita.

Il subconcessionario autorizza sin d'ora la Società aeroportuale a richiedere all'Istituto bancario informazioni riguardanti la garanzia fidejussoria; autorizza altresì l'Istituto bancario a trasmettere alla Società aeroportuale tali informazioni, impegnandosi a rilasciare, allo scopo, una apposita liberatoria nei confronti dell'Istituto stesso.

### **Art. 6. MOROSITÀ E MANCATI PAGAMENTI - DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE**

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo entro il termine di cui all'articolo 5.2, gli interessi moratori, nella misura di legge, decorreranno automaticamente – ex Art.4 del D. Lgs. n. 231/2002 e successive modifiche – dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, salvo che il debitore dimostri che il ritardato pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione da causa a lui non imputabile.

Il subconcessionario decadrà automaticamente dal beneficio del termine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1186 c.c., qualora ritardasse il pagamento anche di una sola fattura. In tali casi, pertanto, la Società aeroportuale, anche in sede giudiziaria, potrà esigere immediatamente l'intera prestazione, ovvero i corrispettivi delle fatture emesse successivamente a quella insoluta, che diverranno esigibili sin dal momento della loro emissione.

## **Art. 7. CONDIZIONI DI EFFICACIA**

Il presente contratto, mentre vincola la subconcessionaria fin dalla sua sottoscrizione, vincolerà la Società Aeroportuale solo dopo il rilascio, ove previsto, del benestare alla subconcessione da parte della competente Direzione Aeroportuale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.).

Il Subconcessionario si impegna ad accettare tutte le modifiche al presente atto che si rendessero necessarie per ottemperare alle eventuali richieste di ENAC.

Ove necessaria l'autorizzazione espressa di ENAC, qualora l'Ente non accolga l'istanza inoltrata dalla Società Aeroportuale, il presente contratto cesserà ogni effetto *ex tunc*, senza che nulla possa essere chiesto, a titolo alcuno, alla Società aeroportuale.

Qualora per esigenze della Società aeroportuale od a seguito di disposizioni delle Autorità competenti si dovesse procedere alla chiusura totale, parziale, temporanea dell'aeroporto, o di parti di esso, il subconcessionario non potrà avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno. Il presente contratto perderà altresì la propria efficacia nel caso in cui anche una sola delle verifiche alle quali la Società aeroportuale dovesse dare corso in adempimento a disposizioni di legge (ad es. casellario giudiziale, DURC, antimafia) avesse un esito irregolare o comunque ostativo nei confronti della prosecuzione del contratto. In tal caso il presente contratto perderà la propria efficacia a seguito di comunicazione da parte della Società aeroportuale e nulla sarà dovuto ad alcun titolo nei confronti del subconcessionario.

## **Art. 8. PENALI.**

### **8.1 Penali: procedimento di applicazione**

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali verranno contestati al subconcessionario per iscritto dalla Società aeroportuale. Il subconcessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni per iscritto alla Società aeroportuale nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano, a giudizio della Società aeroportuale, accoglibili ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sarà applicata una penale nella misura che verrà quantificata dalla Società aeroportuale mediante comunicazione scritta. Nel caso di applicazione di una penale, la Società aeroportuale provvederà ad inserirne il relativo importo nella prima fattura utile, o a fatturarla a parte, se necessario, con pagamento da effettuarsi a ricevimento fattura. Nei casi meglio indicati al successivo art. 9, la Società aeroportuale si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

### **8.2 Penali: fattispecie**

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, la Società aeroportuale si riserva di applicare una penale per singolo episodio contestato nei seguenti casi:

- I. Violazione dell'attività di cui in oggetto o utilizzo delle aree in subconcessione da parte di soggetti diversi dal subconcessionario: Euro 1.000,00 ad evento;

- II. Violazione anche di uno solo degli obblighi di manutenzione di cui all'art. 13.3: Euro 500,00 ad evento, salvo il maggior danno;
- III. Violazione anche di uno solo degli obblighi previsti all'art.13.5 in materia di rispetto delle disposizioni emanate ed emanande da parte delle competenti Autorità aeroportuali: Euro 500,00 ad evento;
- IV. Ritardi/omissioni nella consegna della documentazione assicurativa (certificato assicurativo e/o suoi rinnovi): si richiama l'art. 15.2;
- V. Mancata riconsegna delle aree nei termini e con le modalità richieste: si richiama l'art. 11 del presente contratto;

Qualora si debba applicare una nuova penale per il medesimo inadempimento già contestato nei 180 giorni precedenti, quest'ultima sarà maggiorata del 50%.

L'applicazione delle penali fa comunque salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Alle penali verrà applicata l'iva di legge se dovuta.

**Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.**

In caso di inadempimento contrattuale del subconcessionario, la Società aeroportuale potrà intimare per iscritto, ai sensi dell'art. 1454 del C.C., al subconcessionario di adempiere entro un congruo termine con dichiarazione che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

La Società aeroportuale avrà, in ogni caso, facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., mediante semplice comunicazione via PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide impartite dalla Società aeroportuale, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) omesso o ritardato pagamento dei corrispettivi di subconcessione, anche per una sola volta, salva la dimostrazione da parte del debitore che tale ritardo derivi da causa a lui non imputabile;
- c) ritiro e/o cessazione e/o scadenza e/o perdita di validità delle licenze e/o autorizzazioni commerciali/amministrative prescritte dalle competenti Autorità;
- d) assoggettamento della subconcessionaria a procedure giudiziali concorsuali od esecutive;
- e) grave violazione, anche parziale, da parte del subconcessionario, dell'attività indicata nel presente contratto o utilizzo degli spazi in subconcessione da parte di soggetti diversi da AREU e da BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA SPA;
- f) venir meno del rapporto fiduciario a causa di grave violazione della buona fede contrattuale;
- g) violazione, accertata dalle competenti Autorità, delle norme vigenti in materia

tributaria, contributiva, fiscale, antinfortunistica, assistenziale, di diritto al lavoro dei disabili, in materia di ambiente, sicurezza e salute sul lavoro, igienico-sanitaria (è sufficiente la violazione anche di una sola norma di una sola materia tra le materie elencate);

- h) irregolarità contabili-amministrative accertate formalmente in contraddittorio e/o segnalate dalle competenti Autorità;
- i) mancata attivazione o rinnovo delle coperture assicurative previste nel contratto ovvero mancata sostituzione delle stesse nel caso in cui la compagnia assicurativa fosse interessata da una procedura concorsuale;
- j) sopravvenienza a carico del subconcessionario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- k) subappalto/subconcessione o cessione del contratto in violazione dell'art. 17 del presente contratto.

#### **Art. 10. RECESSO DALLA SUBCONCESSIONE**

**La Società aeroportuale** si riserva la **facoltà di recedere** unilateralmente in ogni momento dalla subconcessione, anche parzialmente, senza che, a fronte di tale recesso, possa esserle richiesto dal subconcessionario rimborso, risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) condanna, con sentenza passata in giudicato, del legale rappresentante o altri soggetti muniti del potere di rappresentanza del subconcessionario per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione dell'Ente che, per la loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità dello stesso Ente, o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
- b) revoca al subconcessionario, da parte delle Autorità competenti, delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio della propria attività;
- c) mutate esigenze nella dislocazione e ristrutturazione degli spazi aeroportuali, che determinino l'incompatibilità della permanenza del subconcessionario nelle aree subconcesse e non sia possibile procedere ai sensi dell'art. 2.3; pertanto, in mancanza di disponibilità di altre aree o per ragioni oggettive di impossibilità del trasferimento, la Società aeroportuale procederà al recesso dalla subconcessione;
- d) ragioni di forza maggiore attinenti alla scadenza, revoca, sospensione, decadenza o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- e) chiusura definitiva dello scalo di Brescia Montichiari all'esercizio dell'attività aerea civile commerciale o chiusura dell'Aeroporto, anche temporanea, dovuta a cause di forza maggiore determinate da emergenze sanitarie, provvedimenti delle Autorità e/o da altri motivi eccezionali ed imprevedibili;

La Società aeroportuale garantirà al subconcessionario un preavviso non inferiore a 30

giorni, da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R o pec, salve diverse prescrizioni delle competenti Autorità.

**AREU** si riserva la **facoltà di recedere**, in toto o parzialmente dal presente contratto per sopravvenute esigenze di interesse pubblico connesse al servizio di elisoccorso. In tale caso la Società aeroportuale non avrà diritto di indennizzo alcuno, e la subconcessionaria sarà tenuta al pagamento del corrispettivo solo in relazione al periodo in cui ha beneficiato della subconcessione.

La subconcessionaria garantirà alla Società aeroportuale un preavviso non inferiore a 60 giorni, da trasmettersi a mezzo raccomandata A/R o pec, fatte salve diverse indicazioni che provenissero dalle Autorità competenti.

## **Art. 11. RESTITUZIONE DELLE AREE – SANZIONI – AVVIAMENTO COMMERCIALE**

### **11.1 Restituzione delle aree**

Al termine della subconcessione la subconcessionaria dovrà puntualmente restituire alla Società aeroportuale le aree subconcesse, e non potrà essere richiesto alcun compenso per l'eventuale miglioria apportata.

La restituzione delle aree libere da persone e cose di proprietà da parte della subconcessionaria dovrà essere effettuata:

- nel caso di scadenza naturale della subconcessione, salve eventuali proroghe, entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi alla scadenza del contratto;
- nel caso di recesso, decadenza o di risoluzione del contratto, entro quindici giorni dal ricevimento della relativa comunicazione o nel diverso termine indicato nella comunicazione medesima.

Il mantenimento con titolo scaduto dei beni oggetto di subconcessione costituisce abusiva occupazione di aree ed edifici demaniali, con le conseguenze previste dall'art. 1161 cod. nav.

Gli spazi devono essere riconsegnati liberi da persone e cose di spettanza della subconcessionaria nel medesimo stato in cui si trovano al momento della consegna (a tale scopo farà fede il verbale di consegna dell'area e la relativa documentazione allegata), salvo diversi accordi / indicazioni da parte della Società aeroportuale. La subconcessionaria è tenuta ad effettuare la tinteggiatura delle pareti interne e la stuccatura delle stesse ove necessario, nonché il ripristino della perfetta funzionalità degli impianti e le opere civili necessarie alla piena e immediata riutilizzabilità delle aree, oltre alle opportune pulizie che si rendessero necessarie affinché gli spazi vengano riconsegnati in uno stato di perfetto decoro.

### **11.2 Sanzioni**

Trascorsi i termini sopra indicati senza che sia avvenuta la riconsegna dei beni, o in caso di riconsegna parziale, la Società aeroportuale potrà applicare una penale pari ad Euro 500,00 (Euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo e per ciascuna area subconcessa,

con diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

La Società aeroportuale potrà comunque rientrare direttamente in possesso degli spazi, addebitando alla subconcessionaria le eventuali spese sostenute per lo sgombero dei materiali di sua proprietà.

Rimane fermo il diritto della Società aeroportuale al pagamento di tutti i corrispettivi fino alla data di riconsegna o di sgombero delle aree.

#### **Art. 12. AUTORIZZAZIONI**

L'attività all'interno degli spazi subconcessi dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio dell'aeroporto, nel rispetto di tutte le disposizioni normative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'esercizio dell'attività e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.

Il subconcessionario per tutta la durata del contratto dovrà essere munito delle prescritte autorizzazioni amministrative e di ogni autorizzazione/nulla osta normativo necessario per l'esercizio dell'attività. Gli oneri relativi al rilascio (od al rinnovo) ed al mantenimento delle autorizzazioni amministrative, così come quanto necessario per l'espletamento dell'iter amministrativo presso gli organi competenti, sono a carico del subconcessionario.

#### **Art. 13. OBBLIGHI DEL SUBCONCESSIONARIO**

##### **13.1. Requisiti del personale**

Il subconcessionario dovrà disporre di personale adatto, per capacità, presenza e numero, a far fronte alle esigenze dell'attività di cui in oggetto.

Il subconcessionario dovrà inoltre prevedere la nomina di un Responsabile in loco, che svolga le attività di referente e coordinatore del servizio, comunicandolo alla Società aeroportuale.

A richiesta della Società aeroportuale, il subconcessionario dovrà comunicare l'elenco del personale addetto al servizio, con indicazione delle qualifiche e delle mansioni affidate.

Il subconcessionario è tenuto a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del presente contratto di subconcessione, la Società aeroportuale segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.

Sono a carico del subconcessionario:

- la riparazione dei danni provocati alla Società aeroportuale o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il subconcessionario;
- quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.

##### **13.2 Tutela ambientale e gestione dei rifiuti.**

Nell'ambito della costante attenzione della Società aeroportuale verso le problematiche ambientali, il subconcessionario si obbliga a:

- effettuare nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori adeguata informazione e formazione riguardo agli aspetti ambientali connessi con l'attività svolta in ambito aeroportuale;
- osservare eventuali procedure inerenti le attività svolte in aeroporto che verranno predisposte e comunicate dalla Società aeroportuale;
- essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della propria attività;
- comunicare alla Società aeroportuale eventuali procedimenti in corso a proprio carico che riguardano l'inosservanza di norme ambientali.

La Società aeroportuale si riserva la facoltà di effettuare, mediante sopralluoghi congiunti, verifiche del rispetto di quanto prescritto in materia ambientale.

Il subconcessionario, in conformità alla normativa vigente, si assume espressamente ed a titolo esclusivo tutti i rischi e gli obblighi relativi alla produzione, alla raccolta ed allo smaltimento degli eventuali rifiuti speciali prodotti nell'esercizio di tutte le attività svolte dallo stesso, dandone periodicamente evidenza alla Società aeroportuale.

Per la gestione dei rifiuti classificabili come "rifiuti solidi urbani", questi ultimi dovranno essere conferiti a cura e spese del subconcessionario secondo le modalità adottate e comunicate allo stesso dalla Società aeroportuale; il subconcessionario è responsabile della corretta separazione degli stessi nelle componenti riciclabili (carta, vetro, plastiche, ecc.). In caso di scorretta, inadeguata e/o incompleta raccolta differenziata e/o di scorretto conferimento dei rifiuti da parte del subconcessionario, allo stesso saranno addebitate le penali indicate all'art. 8, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Sono tassativamente vietati: negli spazi di uso comune, l'abbandono di qualsiasi tipo di attrezzatura e di materiale (pallets, scatoloni, contenitori di legno, ecc.); negli spazi esterni ai terminal, la sosta e qualsiasi attività di manutenzione, lavaggio e pulizia di ogni tipo di mezzi e automezzi.

### **13.3. Spazi subconcessi: arredi e dotazioni - manutenzione**

#### **13.3.1 Progettazione e allestimenti**

Gli spazi vengono presi in consegna con apposito verbale redatto dal referente nominato dalla Società di Gestione e accettati nello stato in cui si trovano al momento della consegna, liberi da arredi ed attrezzature della società aeroportuale. E' obbligo del subconcessionario provvedere, con oneri e spese a proprio carico, alla finitura e all'allestimento dell'area, ivi comprese le attrezzature necessarie allo svolgimento della propria attività.

La Società aeroportuale, in adempimento alle normative vigenti in materia, si sta adoperando affinché tutti gli esercizi commerciali e i subconcessionari si attivino per dotarsi a propria cura e spese di POD autonomi.

Pertanto, il subconcessionario prende atto ed accetta che è esso tenuto ad adoperarsi per la dotazione di POD autonomi riguardanti le aree subconcesse, nonché a stipulare

autonomamente un contratto per la fornitura di energia elettrica con operatori del settore, assumendosene interamente tutti i relativi oneri.

Tutti i servizi comuni forniti dall'aeroporto relativi agli impianti elettrici, idrici e di climatizzazione invernale ed estiva sono relativi ad un utilizzo base per l'attività aeroportuale. Nel caso in cui l'attività richiedesse frigorifiche/calorie aggiuntive, il subconcessionario potrà aumentare la potenza termica o frigorifera con oneri a proprio carico e previo accordo scritto con la Società di Gestione.

Si ricorda che, ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n° 74, Art. 3, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la temperatura degli ambienti destinati ad attività industriale, artigianale ed assimilabile non deve superare i 18°C, + 2°C di tolleranza; la temperatura dei locali per tutte le altre attività non deve superare i 20°C, + 2°C di tolleranza. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva la temperatura degli ambienti non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza. I parametri riportati si riferiscono a locali serviti da impianti di riscaldamento o raffrescamento, risultano pertanto esclusi tutti i locali privi di impianti.

In caso di modifica del layout architettonico/arredi, impiantistico e/o strutturale il subconcessionario si obbliga a fornire alla Società di Gestione, prima dell'inizio dei lavori, un progetto esecutivo relativo alla distribuzione ed all'utilizzo degli spazi e dei relativi arredi ed un progetto impiantistico che dovrà essere preventivamente approvato e che servirà all'ottenimento delle autorizzazioni da parte degli Enti competenti (ad es. ENAC, VVFF, ecc.). Il progetto, redatto da professionista abilitato e professionalmente competente nei limiti previsti dalla legge, dovrà essere conforme a quanto indicato nel "Regolamento per la disciplina dei lavori all'interno del sedime aeroportuale" (c.d. Linee Guida), fornito dalla Società Aeroportuale, oltre che a tutte le leggi, alle norme tecniche, ai regolamenti vigenti in materia.

Prima dell'inizio dell'attività, il subconcessionario è tenuto a trasmettere alla Società di Gestione il calcolo del carico d'incendio relativo alla specifica attività. La Società aeroportuale potrà richiedere un aggiornamento del calcolo con cadenza annuale.

Il subconcessionario si impegna durante l'esercizio dell'attività a non variare in alcun modo le condizioni di progetto, l'attività svolta ed il carico d'incendio dichiarato nei documenti presentati alla Società di Gestione e trasmessi ad Enac.

Eventuali modifiche potranno essere eseguite solo dopo avere ottenuto formale autorizzazione da parte della Società di Gestione.

Il subconcessionario si impegna a progettare e a realizzare quanto necessario a garantire la piena funzionalità e l'esercizio dell'attività, il tutto di aspetto decoroso ed elevato livello qualitativo-funzionale e prestazionale.

Sarà altresì a cura e a spese del subconcessionario la realizzazione di eventuali insegne di esercizio commerciale nel rispetto del "Regolamento per la disciplina dei lavori all'interno del sedime aeroportuale" (c.d. Linee Guida), fornito dalla Società aeroportuale.

Il subconcessionario prende atto e accetta che i lavori di allestimento delle aree, del cui completamento è responsabile, saranno soggetti alle condizioni/restrizioni imposte dalla Società aeroportuale, ivi incluse quelle volte a limitare le fasce orarie in cui i lavori potranno essere eseguiti, al fine di garantire la continuità delle attività aeroportuali.

### **13.3.2 Manutenzioni**

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie **di quanto realizzato e di proprietà del subconcessionario** sono a carico dello stesso (ad esempio: manutenzione periodica degli impianti idraulici ed elettrici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo sostituzione lampade guaste, distribuzione interna impianti elettrici, pulizia interna dei filtri e manutenzione delle unità di riscaldamento e raffrescamento etc).

Eventuali impianti/attrezzature di proprietà del subconcessionario devono essere mantenuti, nel pieno rispetto delle normative vigenti e del manuale d'uso e manutenzione, in uno stato costante di efficienza e di sicurezza; gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del subconcessionario stesso, che ne conserva ogni relativa responsabilità.

Per quanto riguarda gli impianti, le apparecchiature e i manufatti **di proprietà della Società di Gestione Aeroportuale**, presenti all'interno dello spazio subconcesso, si distingue tra:

- **Manutenzioni ordinarie:**

- Si intendono a carico del subconcessionario tutte le manutenzioni ordinarie necessarie a garantire il servizio richiesto, la massima funzionalità, il decoro e la sicurezza degli spazi, delle attrezzature e degli impianti elettrici/idraulici/meccanici presenti (fino ai rispettivi punti di allaccio), nel pieno rispetto delle normative vigenti, delle prescrizioni e indicazioni dei fabbricanti e degli standard qualitativi previsti e prescritti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: manutenzioni agli impianti elettrici e speciali presente, verifiche di terra sui quadri elettrici, sostituzione apparecchi illuminanti interni, verifiche sulle unità di riscaldamento e raffrescamento autonome e dedicate, pulizia e sanificazione delle bocchette di mandata e ripresa dell'aria e dei filtri presenti nei fancoil, nelle unità interne di condizionamento, pulizia controsoffitti, manutenzione e verifica di serrande automatiche e/o manuali di chiusura laddove presenti, porte, portoni, pulizia pluviali esterni se presenti, etc).
- Si intendono a carico della Società di Gestione Aeroportuale le sole manutenzioni ordinarie relative ai presidi antincendio laddove presenti e preesistenti, agli impianti centralizzati di produzione dei fluidi per la climatizzazione ed il riscaldamento, di rilevazione ed estinzione incendi, d'illuminazione di emergenza, di diffusione sonora, impianti elettrici e relativi quadri generali di distribuzione se presenti.

- **Manutenzioni straordinarie** degli spazi, degli impianti e delle dotazioni di proprietà della società Aeroportuale:
  - Si intendono a carico della Società di Gestione Aeroportuale, ad eccezione degli interventi dovuti alla mancata, ritardata o inidonea manutenzione ordinaria da parte del subconcessionario, e/o a danneggiamenti accorsi in seguito ad atti vandalici, incuria e/o comportamenti negligenti o dolosi del subconcessionario e del suo personale.

Il subconcessionario si obbliga ad impiegare esclusivamente materiale conforme alle vigenti normative italiane e comunitarie, manlevando la Società aeroportuale da ogni danno/evento derivante da incuria, mancata o insufficiente manutenzione.

Il subconcessionario si impegna a consegnare alla Società di Gestione il piano di manutenzione di impianti, macchine, attrezzature e degli spazi concessi in uso, con cadenza annuale, riferito all'anno successivo, entro il 31 dicembre di ogni anno; si impegna altresì a dare evidenza in ogni momento del rispetto del piano mediante schede di manutenzione e documentazione comprovante l'attività svolta in ottemperanza alle normative vigenti sugli impianti e sulle attrezzature di proprietà della scrivente Società e presenti all'interno degli spazi concessi in uso. Dovranno infine essere fornite specifiche indicazioni relative alle imprese incaricate di svolgere la manutenzione ordinaria che dovranno essere in possesso dei certificati e dei requisiti previsti dalla legge.

Il subconcessionario è tenuto ad acquisire periodicamente, secondo quanto previsto dalle normative vigenti, il CPI (nei casi in cui l'attività lo preveda) ed a consegnarne copia alla Società aeroportuale.

La Società aeroportuale potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione di detta documentazione; in caso di verifiche che attestino la mancata manutenzione o la manutenzione scorretta/parziale/non conforme alle normative di settore, potranno essere applicate penali ai sensi dell'art. 8, salvo il risarcimento del danno e la possibilità di dichiarare decaduto il contratto in caso di mancato tempestivo intervento del subconcessionario teso al ripristino della regolarità manutentiva.

#### **13.4 Affissioni pubblicitarie/Insegne di esercizio. Promozione e marketing**

L'eventuale inserimento di insegne pubblicitarie/di esercizio nell'ambito degli spazi subconcessi dovrà essere oggetto di preventiva approvazione scritta da parte della Società aeroportuale, fermo restando che tutti i relativi oneri, comprese manutenzione, pulizie ed eventuali tasse/imposte pubblicitarie, sono a carico del subconcessionario.

Salvo diverso accordo scritto con la Società di Gestione, il subconcessionario si impegna espressamente:

- a non effettuare alcuna operazione di promozione e/o marketing di attività di terzi che siano in concorrenza con le attività ed i servizi offerti dalla Società aeroportuale;
- a non effettuare alcuna operazione di promozione e/o marketing della propria attività in collaborazione con terzi gestori di attività che siano in concorrenza con le attività ed i

servizi offerti dalla Società aeroportuale.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, la Società aeroportuale potrà procedere con la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.

### **13.5. Rispetto delle disposizioni emanate ed emanande da parte delle Autorità aeroportuali**

Nell'espletamento del servizio di subconcessione, il subconcessionario dovrà rispettare rigorosamente le disposizioni emanate ed emanande da parte della Direzione Aeroportuale di giurisdizione e delle altre competenti Autorità aeroportuali.

Il Ministero dei Trasporti – E.N.A.C., la Polizia e la Società aeroportuale potranno richiedere l'allontanamento di quelle persone che, a loro insindacabile giudizio, non siano ritenute idonee, senza che il subconcessionario possa avanzare alcuna richiesta di risarcimento.

Il personale operante presso lo scalo dovrà essere dotato di apposito "pass" rilasciato dalle competenti Autorità. I costi per il rilascio dei pass e per i corsi di sicurezza allo scopo necessari saranno a carico del subconcessionario.

Il subconcessionario si obbliga ad adeguarsi a tutte le normative e prescrizioni che ad esso stesso perverranno, tramite la Società aeroportuale o non, dalle Autorità competenti Nazionali e Comunitarie (in particolare dal Ministero dei Trasporti e Ente Nazionale Aviazione Civile - competente Direzione Aeroportuale) e di osservarle scrupolosamente per quanto riguarda la gestione dell'attività e l'utilizzo delle aree subconcesse, anche ai fini dell'ingresso delle merci in area doganale. Dovrà altresì essere garantito il rispetto scrupoloso del Regolamento di Scalo, della Carta dei Servizi della Società aeroportuale e di tutte le normative applicabili in materia aeroportuale, ivi compreso il Regolamento UE n. 139/2014, oltre a quelle specifiche del settore di attività del subconcessionario. Il subconcessionario viene reso edotto sin d'ora che, nell'ambito di quanto previsto dal Regolamento UE n. 139/2014 e relative disposizioni attuative (circolari ENAC, ecc), lo stesso potrà essere oggetto di audit da parte della Società aeroportuale. Il subconcessionario, infine, dovrà garantire il rispetto di tutte le normative ed i protocolli sanitari emanati dalle competenti Autorità.

### **Art. 14. MODALITA', ATTREZZATURE ED ONERI PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ**

Sono a carico della sub-concessionaria tutti gli oneri di progettazione, adeguamento impiantistico, allestimento e disallestimento delle attrezzature insistenti sull'area subconcessa. La stessa dovrà provvedere, pertanto, a propria cura e spese, all'installazione/disinstallazione dell'arredo e di ogni attrezzatura necessaria allo svolgimento dell'attività in oggetto.

Rimangono inoltre a carico della sub-concessionaria i costi del personale, pass/badge personali, corsi sicurezza, pass parcheggi, eventuali tasse/imposte per la pubblicità e comunque tutti gli oneri non espressamente indicati nel presente accordo.

Si precisa che non è consentita la sostituzione di serrature, né alcuna modifica di beni della Società aeroportuale che non sia previamente ed espressamente autorizzata da quest'ultima.

## **Art. 15. CUSTODIA E CONSERVAZIONE DI ATTREZZATURE E MATERIALI. SINISTRI E ASSICURAZIONI. ESONERO DI RESPONSABILITÀ**

### **15.1 Obblighi di custodia**

La Società aeroportuale non si costituisce, né può essere considerata in alcun modo depositaria degli impianti, delle attrezzature, degli arredi, dei materiali e dei valori della subconcessionaria e, comunque, di quanto detenuto dalla subconcessionaria nei locali e negli spazi assegnati, rimanendo la loro custodia, conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria a suo totale carico, rischio e pericolo.

Saranno a carico della subconcessionaria gli oneri derivanti da responsabilità inerenti ad eventuali sinistri che rechino danno ai dipendenti stessi, e/o a terzi, provocati direttamente o indirettamente dallo stesso personale dipendente o dai titolari della subconcessionaria o comunque da personale utilizzato dalla stessa subconcessionaria.

Il subconcessionario dovrà rispondere direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'esercizio dell'attività in oggetto sulle aree subconcesse/in utilizzo, avesse a derivare a persone e a cose proprie, della Società aeroportuale o di terzi.

Il Subconcessionario sarà responsabile, inoltre, di ogni danno alle infrastrutture e/o al patrimonio della Società aeroportuale determinato dall'uso improprio degli spazi comuni e di quelli esterni, ivi compresa la sede stradale.

Il Subconcessionario è l'unico responsabile per i danni diretti e indiretti a persone e cose derivanti dall'inosservanza delle norme vigenti in materia di protezione dell'ambiente dall'inquinamento, protezione e prevenzione incendi, protezione, prevenzione e tutele ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

### **15.2 Assicurazioni**

1. Per lo svolgimento delle attività connesse all'espletamento del servizio di elisoccorso (HEMS) l'operatore economico aggiudicatario BABCOCK MISSION CRITICAL SERVICES ITALIA SPA ha contratto polizza assicurativa denominata Responsabilità civile combinata (R.C Terzi / R.C.Vettore) per danni a persone e/o a cose, per un massimale unico combinato di € 60.000.000 per aeromobile e per avvenimento, relativo anche all'utilizzo dell'elisuperficie.

Il subconcessionario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione le seguenti coperture assicurative ed esibire copia dei relativi certificati al Gestore aeroportuale:

#### **1) Polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi (RCT)**

Il subconcessionario dovrà stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza R.C.T. operante in ambito aeroportuale (polizza RCT Aviation) e direttamente connessa all'attività oggetto del presente contratto con un massimale per sinistro non inferiore a €

20.000.000 (Euro ventimilioni/00).

Dovranno altresì essere previste le seguenti estensioni di garanzia: danni da interruzione di attività di terzi, danni da interruzione di attività di terzi diversi da quelli che abbiano subito il danno materiale, dolo dei dipendenti e colpa grave.

La copertura dovrà essere estesa ad eventuali sub-appaltatori.

Tale copertura assicurativa dovrà prevedere inoltre la nomina di Save S.p.A e di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. come assicurati addizionali con contestuale mantenimento della qualifica di terzo. Dovrà inoltre prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti di Save S.p.A. e di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.

## **2) Polizza Responsabilità Civile Dipendenti (RCO)**

Polizza Responsabilità Civile Dipendenti (RCO) con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 in aggregato annuo e € 2.500.000,00 per persona, valida per tutta la durata del contratto.

## **3) Polizza All Risks**

Polizza All Risks a garanzia delle aree oggetto del contratto di subconcessione con il limite pari al valore dei beni oggetto del contratto. Tale copertura può essere prestata anche con formula Rischio Locativo o tramite l'inclusione della seguente garanzia nell'ambito della polizza RCT Aviation di cui al punto 1: danni ai locali in adiacenza, aderenza e custodia.

## **4) Assicurazione veicoli**

Polizza RCA operante in ambito aeroportuale per tutti i mezzi che accedono anche occasionalmente all'interno della cinta doganale con un massimale di € 25.000.000.

2. In caso di sinistro, il Subconcessionario si impegna a comunicare alla Società aeroportuale la liquidazione del danno concordata con il danneggiato.

3. Le polizze stipulate dal Subconcessionario dovranno essere di durata non inferiore ai termini di contratto e comunque coprire i rischi sopra citati sino al completo sgombero degli spazi assegnati. Diversamente, il Subconcessionario si impegna a trasmettere alla Società aeroportuale, entro 15 giorni dalla data di scadenza della polizza, la documentazione attestante il rinnovo delle polizze medesime.

4. In caso di mancata consegna della documentazione attestante il relativo rinnovo entro il termine di 15 giorni dalla scadenza delle polizze (come prescritto all'art. 15.2, n.3), la Società aeroportuale applicherà una penale di Euro 100,00 (Euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Decorso 30 giorni dal termine previsto per la trasmissione della documentazione comprovante l'efficacia delle coperture assicurative (data di sottoscrizione o 15 giorni dalla scadenza della polizza in caso di rinnovo), la Società aeroportuale potrà dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione, ferma l'applicazione delle penali. Qualora la Società aeroportuale rilevi che il Subconcessionario sta utilizzando spazi aeroportuali senza che siano operative le prescritte coperture assicurative, il Gestore stesso potrà

applicare una penale di € 5.000,00 e dichiarare la risoluzione/decadenza della subconcessione. È fatto comunque salvo il diritto della Società aeroportuale al risarcimento dell'eventuale maggior danno derivante da carenze nell'operatività delle polizze assicurative.

5. Le coperture assicurative non costituiscono comunque limitazioni della responsabilità del Subconcessionario, che si obbliga a dare tempestiva comunicazione alla Società aeroportuale di ogni eventuale danno a persone e/o cose e non potrà comportare in ogni caso l'assunzione di qualsivoglia responsabilità per la Società aeroportuale stessa.

6. Il subconcessionario si impegna, nel caso in cui la propria compagnia assicurativa fosse interessata da procedure concorsuali, a sostituire, entro 30 giorni dalla richiesta della Società aeroportuale, le coperture assicurative con altre polizze, di primaria compagnia assicurativa, di analoghe caratteristiche e contenuti.

7. Qualora il Subconcessionario utilizzi autovetture o altri mezzi di trasporto in area "air side" dovrà provvedere alla stipulazione, con primaria compagnia assicurativa, di apposita assicurazione conforme alla normativa per il rilascio dei permessi di accesso alla predetta area "air side".

8. La mancata presentazione delle documentazioni ovvero il mancato rinnovo delle assicurazioni di cui sopra comporta la decadenza dal presente atto di subconcessione.

9. Resta tuttavia inteso che i massimali di polizza non rappresentano il limite del danno da risarcire da parte della subconcessionaria, ove il danno sia alla stessa imputabile.

### **15.3 Esoneri di responsabilità**

La Società aeroportuale non sarà tenuta a risarcire alla subconcessionaria alcun danno subito da persone o cose, di proprietà di quest'ultima o di terzi, in conseguenza di azioni di fulmine, di incendio, di eventi di eccezionale gravità legati all'attività di volo e/o di qualsiasi altro evento dannoso non imputabile alla Società aeroportuale stessa.

La società aeroportuale non sarà tenuta a rispondere di alcun danno che derivasse dalla provvisoria sospensione della fornitura, per cause ad essa non imputabili, di energia elettrica, gas, reti idriche e linee telefoniche/dati.

La Società aeroportuale è pienamente sollevata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che, per le stesse cause o circostanze, potessero derivare al subconcessionario, ai suoi dipendenti o a terzi.

### **Art. 16. VICENDE SOGGETTIVE DEL CONTRATTO. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

È fatto rigoroso divieto alla sub-concessionaria di subappaltare/subconcedere e/o comunque di cedere a terzi, in tutto o in parte, la gestione dell'attività e/o del contratto, nonché di utilizzare lo spazio sub-concesso per usi diversi da quanto stabilito.

### **Art. 17. RISPETTO DELLE NORMATIVE INERENTI IL PERSONALE**

Tutto il personale utilizzato a qualsiasi titolo dalla subconcessionaria dovrà essere in regola con le contribuzioni assicurative, previdenziali, con le norme sanitarie e dovrà

essere retribuito regolarmente secondo il contratto di lavoro vigente nel settore.

La subconcessionaria, inoltre, è tenuta a provvedere, a sua cura e spese, e con totale esonero della Società aeroportuale da qualsiasi responsabilità al riguardo, all'osservanza delle vigenti leggi per le assicurazioni sociali del personale addetto ai lavori, nonché alla corresponsione dei relativi contributi obbligatori disposti dalla legge e dai regolamenti in vigore, conformandosi altresì alla eventuale futura normativa al riguardo.

#### **Art. 18. PREVENZIONE, PROTEZIONE E TUTELE AI FINI DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

In applicazione alla normativa vigente e con particolare riferimento al D. Lgs. 81/08 si allega alla presente l'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. La Società aeroportuale provvederà ad informare con sollecitudine ogni variazione di rischio che avesse ad intervenire in fase successiva alla data di firma del presente atto. La subconcessionaria si obbliga ad informare e formare il proprio personale in relazione non solo agli obblighi propri di rispetto normativo, ma anche relativamente al contenuto dell'informativa allegata, dandone riscontro formale alla Società aeroportuale.

#### **Art. 19. PARCHEGGIO DIPENDENTI DELLA SUBCONCESSIONARIA**

È prevista una tariffa agevolata per l'utilizzo, da parte dei dipendenti della subconcessionaria, dei parcheggi dedicati ai "dipendenti".

#### **Art. 20. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DELLE INFORMAZIONI. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

##### **20.1 Protezione dei dati personali e delle informazioni**

Le Parti si obbligano a trattare, in qualità di autonomi titolari del trattamento, i dati personali relativi alle persone fisiche nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi il Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), così come novellato dal D. Lgs. 101/2018.

I dati forniti dall'altra Parte, la cui acquisizione è obbligatoria per le finalità sotto indicate e il cui eventuale rifiuto di fornirli o la richiesta di cancellarli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire quanto convenuto nel Contratto di Subconcessione, verranno trattati esclusivamente per finalità collegate alla gestione degli adempimenti di cui al Contratto stesso, all'adempimento di obblighi di legge od ordini delle Autorità, alla difesa di interessi legittimi del Titolare e alla difesa in giudizio, nel rispetto e in conformità alla normativa vigente.

In tale contesto, sarà onere di ciascuna Parte acquisire legittimamente dai rispettivi interessati i dati personali trasmessi all'altra Parte, dando adeguata informativa agli interessati coinvolti anche di tale possibilità di trasferimento e, ove necessario, acquisendone il consenso al trattamento.

Ogni ulteriore e diverso trattamento dei dati personali delle persone fisiche, acquisito o da acquisire in relazione al Contratto di Subconcessione, dovrà essere preventivamente

comunicato all'altra Parte e dovrà avvenire solo a fronte di aggiornamento dell'informativa fornita agli interessati, ottenendo ove necessario il consenso al trattamento.

Inoltre, il Subconcessionario si impegna, a pena di risoluzione di diritto del Contratto di Subconcessione, nel caso di inadempimento con conseguente risarcimento dei danni patiti dalla Società aeroportuale, a:

i) trattare autonomamente, attraverso modalità manuali o elettroniche, i dati personali acquisiti durante l'esecuzione del Contratto di Subconcessione, in conformità al GDPR e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, per le finalità sopra indicate, affidando le operazioni di trattamento esclusivamente a soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o incaricati del trattamento;

ii) adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità dei dati personali;

iii) trattare i dati personali per il periodo di esecuzione del Contratto di Subconcessione e, successivamente, in esclusiva esecuzione degli obblighi di legge vigenti in materia e/o per finalità di natura difensiva;

iv) non trasferire i dati personali acquisiti verso Paesi extra-UE. Resta inteso, in ogni caso, che, ove si rendesse necessario spostare l'ubicazione dei server in Paesi extra-UE, AREU assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea;

v) garantire agli interessati, qualora ne ricorrano i presupposti, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, ovvero il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio"), il diritto di limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 13 GDPR. Tali diritti possono essere esercitati inviando *a)* una e-mail agli Affari Generali di AREU, all'indirizzo [affari.generalilegali@areu.lombardia.it](mailto:affari.generalilegali@areu.lombardia.it) o al suo DPO, all'indirizzo [dpo@areu.lombardia.it](mailto:dpo@areu.lombardia.it); *b)* un messaggio PEC all'indirizzo [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it), all'attenzione degli Affari Generali e Legali e del Responsabile protezione dei dati personali di AREU (DPO); *c)* una raccomandata A/R ad Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Regione Lombardia, sita in Milano (MI), Via Alfredo Campanini 6, all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei dati personali (DPO) di AREU;

vi) ferme le eventuali esigenze provenienti dalle Forze dell'Ordine e salve le necessarie autorizzazioni di queste ultime, ove il Subconcessionario intendesse installare telecamere

di videosorveglianza a circuito chiuso all'interno degli spazi utilizzati nell'esecuzione del Contratto dovrà presentare richiesta preventiva alla Società aeroportuale con indicazione delle aree da inquadrare (limitate al solo interno degli spazi subconcessi), delle caratteristiche tecniche del sistema, delle ragioni di tale esigenza e delle finalità del trattamento, nonché degli accorgimenti che intende adottare, sotto la sua esclusiva responsabilità, per conformarsi alla normativa privacy e alla sicurezza dei dati trattati; rimane inteso che il Subconcessionario dovrà previamente provvedere all'eventuale accordo sindacale con le proprie rappresentanze ove necessario e gestirà il trattamento dei dati acquisiti tramite tali sistemi in qualità di Titolare autonomo. La Società aeroportuale avrà facoltà a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze aeroportuali, di vietare l'installazione o richiedere la rimozione in qualunque momento degli impianti senza che il Subconcessionario possa pretendere alcunché.

Con riferimento ai dati trattati dalla Società aeroportuale in ragione del presente accordo, l'informativa di volta in volta vigente e conforme all'art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di contatto del DPO e per le richieste o per l'esercizio dei diritti, viene fornita al Subconcessionario tramite il sito <https://www.aeroportobrescia.it/aeroporto-valerio-catullo-spa/informazioni-istituzionali/privacy-informative-operatori-appaltatori-e-fornitori.html> nell'apposita sezione "Privacy" (consultabile anche senza previo login).

## **20.2 Riservatezza**

Fatti salvi gli impegni di cui sopra, il subconcessionario si assume, formalmente ed irrevocabilmente, per conto proprio e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per conto dei soggetti che agiscono in qualità di Persone Collegate e/o Autorizzate, così come definiti nel successivo paragrafo 2 (a) e 2 (b), nei confronti della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. e delle società collegate o controllate ad essa e comunque verso i soggetti i cui dati saranno conservati nei sistemi forniti in ragione del Contratto, gli impegni di seguito descritti.

Si definiscono **dati Confidenziali**, i dati e le informazioni della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. di elevata criticità e riservatezza personale e aziendale nella disponibilità di un numero ristretto di persone identificate e autorizzate. L'eventuale divulgazione indebita di tali informazioni può causare danni all'azienda ed al diritto alla riservatezza dell'interessato (come ad esempio, perdita di clienti, perdite economiche, richieste di risarcimento da parte di persone o enti terzi).

1 – In relazione ai dati Confidenziali il subconcessionario si impegna, per conto proprio e delle Persone Collegate e delle Persone Autorizzate:

(i) a considerare i dati Confidenziali come strettamente privati e confidenziali e ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenerli riservati, in misura comunque non inferiore alle misure utilizzate per proteggere le proprie informazioni e la propria documentazione riservata;

(ii) a non utilizzare i dati Confidenziali e comunque a trattarli ove necessario limitatamente allo scopo di eseguire il Contratto senza salvarne copia sui propri sistemi;

(iii) a non divulgare i dati Confidenziali, neppure in parte, a soggetti terzi e a non rilasciare alcun annuncio riguardante informazioni ricavate dai dati Confidenziali;

(iv) nel caso in cui, per vincoli di legge o regolamenti applicabili, o su richiesta delle competenti Autorità, sia necessario annunciare o divulgare alcuna informazione (ivi compresi eventuali dati Confidenziali), sarà obbligo del subconcessionario consultare preventivamente la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. al fine di giungere ad un accordo riguardo i tempi, i contenuti e le modalità di qualsiasi annuncio o divulgazione. Ciò salvo diversa previsione di legge, regolamentare o richiesta delle competenti Autorità, nel quale ultimo caso il subconcessionario sarà tenuto ad informare tempestivamente la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A..

2 – Gli obblighi di cui al presente impegno di riservatezza si estendono anche:

a) ai dipendenti del subconcessionario ai quali la conoscenza di tali dati Confidenziali sia necessaria per l'assistenza da questi prestata per l'espletamento del Contratto, fermo restando che ciascuna Persona Collegata che venga così a conoscenza dei dati Confidenziali dovrà aderire alle condizioni del presente impegno di riservatezza come se ne fosse parte essa stessa. A tal fine il presente impegno di riservatezza viene dal subconcessionario sottoscritto anche in loro nome e per loro conto;

b) a soggetti diversi da quelli specificati nel precedente paragrafo 2 (a), inclusi eventuali collaboratori o consulenti nominati dal subconcessionario, purché vi sia la preventiva autorizzazione scritta da parte della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. e sempre nei limiti della necessità di prestare assistenza in funzione del Contratto (cumulativamente le "Persone Autorizzate"), e fermo restando l'obbligo per il subconcessionario a far preventivamente sottoscrivere, sotto la propria responsabilità, a tali Persone Autorizzate un impegno di riservatezza identico al presente.

3 – Nel caso in cui il Contratto venisse interrotto e/o risolto, sarà obbligo del subconcessionario restituire tempestivamente alla società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., tutte le copie di documenti in possesso del subconcessionario, del Gruppo del subconcessionario, delle Persone Collegate e/o delle Persone Autorizzate contenenti eventuali dati Confidenziali. Il subconcessionario si impegna, inoltre, a cancellare o a distruggere tempestivamente qualsiasi documento o file registrato su computer od altro strumento o supporto posseduto, custodito o controllato dal subconcessionario, dal Gruppo del subconcessionario o da qualsiasi Persona Collegata e/o Autorizzata, nel quale siano contenuti dati Confidenziali.

4 – Il subconcessionario conferma e accetta di essere responsabile di ogni costo sostenuto dal medesimo subconcessionario e/o dalle Persone Collegate e/o Autorizzate in relazione all'adempimento del presente impegno di riservatezza.

6 - Gli obblighi di cui al presente Impegno di Riservatezza vincolano il subconcessionario, il Gruppo del subconcessionario e le Persone Collegate e Autorizzate anche successivamente alla cessazione del Contratto sopravvivendo allo stesso.

#### **Art. 21. SEGNI DISTINTIVI E DIRITTO D'AUTORE**

Con la sottoscrizione del presente contratto la Società aeroportuale potrà utilizzare, previa acquisizione di specifica autorizzazione, a titolo gratuito i segni distintivi del Subconcessionario (es. logo, marchio, denominazione, ecc.) per effettuare promozione e pubblicità della propria attività presso l'Aeroporto di Brescia Montichiari ovvero altri canali comunicativi.

#### **Art. 22. MODELLO 231 E CODICE ETICO**

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del presente atto, il Subconcessionario dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231" elaborato dalla Società aeroportuale in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori, consultabile ai seguenti link: <https://www.aeroporto.verona.it/azienda/informazioni-istituzionali/modello-organizzativo.html> e <https://www.aeroportobrescia.it/gda-handling/modello-organizzativo.html>

Il Subconcessionario, altresì, dichiara e dà atto di conoscere integralmente il Codice Etico della Società aeroportuale (consultabile ai seguenti link: <https://www.aeroporto.verona.it/azienda/informazioni-istituzionali/codice-etico.html> e <https://www.aeroportobrescia.it/aeroporto-valerio-catullo-spa/informazioni-istituzionali/codice-etico.html>) e si impegna, per quanto di propria competenza, e a pena di decadenza del contratto, a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare violazione dello stesso e/o comportamenti che possano favorire la commissione di reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Tale impegno viene espressamente assunto anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ. con riferimento alle attività svolte dal proprio personale o dai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

#### **Art. 23. VERIFICHE E CONTROLLI IN MERITO ALLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il subconcessionario prende atto ed accetta che la Società aeroportuale si riserva ogni facoltà di verifica dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte-, a titolo esemplificativo e non esaustivo: verifica dell'adempimento delle normative vigenti, verifica della corretta manutenzione ordinaria e straordinaria, verifiche ai sensi del Regolamento UE n. 139/2014, ecc.

Il subconcessionario ha l'obbligo di consentire ed agevolare ogni richiesta della Società aeroportuale tesa alla verifica della corretta esecuzione del contratto, compresa la consegna di tutta la documentazione necessaria a riscontrare le richieste anzidette.

In caso di rifiuto o di comportamenti tesi a ritardare/ostacolare le verifiche richieste, o in

caso di grave inadempimento degli obblighi di cui al presente contratto, la Società aeroportuale potrà dichiararne la risoluzione con comunicazione da trasmettersi al subconcessionario a mezzo lettera raccomandata o pec.

#### **Art. 24. LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE**

##### **24.1 Norme applicabili**

Il Subconcessionario è consapevole e comunque accetta che la subconcessione è correlata con il servizio di trasporto aereo, con esclusione della applicabilità della l. 392/1978.

##### **24.2 Foro competente**

Per qualsiasi controversia in ordine al contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Verona.

#### **Art. 25. SPESE CONTRATTUALI**

Il presente contratto di sub concessione è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 40, co. 1 del D.P.R. n. 131/1986, come interpretato dalla circolare n. 33/E del 16.11.2006 in merito agli atti concessori di beni demaniali; le eventuali spese sono a carico del richiedente la registrazione.

#### **ART. 26. RESPONSABILI DEL CONTRATTO**

Per quanto riguarda l'esecuzione del presente contratto, vengono individuati, quali RUP e Responsabili dell'esecuzione:

- per Catullo S.p.A.: Marco Bergamaschi
- per il subconcessionario: Ing. Aldo Maria Locatelli

Aeroporto, lì \_\_\_\_\_

**Agenzia Regionale  
Emergenza Urgenza**  
Il Legale Rappresentante  
*Dott. Alberto Zoli*

**Aeroporto Valerio Catullo di  
Verona Villafranca S.p.A.**  
L'Amministratore Delegato  
*Dott.ssa Monica Scarpa*

La sub-concessionaria dichiara, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.c., di aver preso visione e di accettare espressamente i seguenti punti: art. 2 (Oggetto), art. 6 (Morosità e mancati pagamenti, decadenza dal beneficio del termine), art. 7 (Condizione di efficacia), art. 8 (Penali), art. 9 (Risoluzione del contratto per inadempimento. Clausola risolutiva espressa), art. 10 (Recesso dalla subconcessione), art. 11 (Restituzione delle aree – sanzioni – avviamento commerciale), art. 13 (Obblighi del subconcessionario), art. 15

(Custodia e conservazione di attrezzature e materiali. Sinistri e assicurazioni. Esonero di responsabilità), art. 16 (Vicende soggettive del contratto. Clausola risolutiva espressa), art. 21 (Segni distintivi e diritto d'autore), art. 22 (Codice Etico), art. 23 (Verifiche e controlli in merito alla corretta esecuzione del contratto) e art. 24 (Legislazione e foro competente).

**Agenzia Regionale  
Emergenza Urgenza**  
Il Legale Rappresentante  
*Dott. Alberto Zoli*

*Allegati:*

- *fac-simile fidejussione*
- *documento informativo e dichiarazione di conformità al Regolamento UE n. 139/2014*
- *planimetria*
- *informativa rischi e procedure per subconcessione di aree (controfirmata)*

#### **FAC-SIMILE DI FIDEIUSSIONE**

ENTE GARANTITO

Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.  
37066 Caselle di Sommacampagna (VR)

PREMESSO

che con contratto di subconcessione da stipularsi [oppure stipulato in data.....] con Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., con sede legale Caselle di Sommacampagna (VR), che gestisce l'Aeroporto di Verona Villafranca e l'Aeroporto di Brescia Montichiari, l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) con sede legale in Milano, Via A. Campanini n. 6, Cap 20124, P. IVA e C.F. 11513540960, si è impegnata all'utilizzo, in regime di subconcessione, di spazi per lo svolgimento delle attività connesse all'espletamento del servizio di elisoccorso (HEMS) presso l'Aeroporto Gabriele D'Annunzio di Brescia Montichiari;

che, con il predetto atto, AREU si è impegnata a consegnare ad Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. una fideiussione bancaria a prima richiesta di primario istituto di credito per l'importo di Euro 132.300,00 a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni convenzionalmente assunte;

che la sottoscritta Banca ha preso integrale visione dell'atto di subconcessione sopra indicato;

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta Banca \_\_\_\_\_, in persona di \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_,

DICHIARA

di costituirsi - come, di fatto, con il presente atto si costituisce - garante solidale a favore di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. e nell'interesse di AREU, fino alla concorrenza di Euro 132.300,00 Euro centotrentaduemilatrecento/00), a garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni assunte da AREU nei confronti di Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A e comunque derivanti dall'atto di subconcessione di cui alle premesse.

Per l'effetto, fermo il limite quantitativo di cui sopra, qualora AREU non provvedesse all'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte, la sottoscritta Banca \_\_\_\_\_, entro quindici giorni dalla richiesta sotto indicata, rimossa sin d'ora ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte di AREU o controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito, provvederà a versare ad Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A. le somme garantite, dietro semplice richiesta di quest'ultima da inoltrare alla Banca a mezzo raccomandata A.R. o pec (al seguente indirizzo pec: .....).

Tale fideiussione viene prestata dalla Banca, volendo ed intendendo questa restare obbligata in solido con AREU fino al 09.11.2026 (il termine finale).

Decorsi 15 (quindici) giorni dal termine finale senza che la Banca garante abbia ricevuto alcuna richiesta di pagamento, la presente garanzia perderà automaticamente validità ed efficacia indipendentemente dalla restituzione del documento.

La sottoscritta Banca rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni che le derivano dagli artt. 1944, 1945, 1955 e 1957 del codice civile.

Per ogni controversia relativa o dipendente da questa fideiussione sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

La sottoscritta Banca si obbliga a rilasciare al garantito Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., su richiesta dello stesso, ogni informazione relativa alla presente garanzia, come previsto dall'art. 5.3 del contratto di subconcessione di cui in premessa.

(firma).....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. la rinuncia ai benefici, diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945, 1955, 1957 cod. civ e la competenza esclusiva del Foro di Verona.

(firma).....

